I COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 182

<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

approvato nella seduta del 16 novembre 2011

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Salvador, Baritussio, Asquini, Piccin
Emendamento modificativo

Art. 2

1. Al DDL 182, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<La perizia considera e valuta separatamente, altresì, il ramo d'azienda identificabile nel Centro di innovazione tecnologica con sede in Amaro e i beni immobili e mobili allo stesso afferenti.>>;

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.0.0.1

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Salvador, Baritussio, Asquini, Piccin
Emendamento modificativo

Art. 3

1. Al DDL 182, sono apportate le seguenti modifiche:

b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<Ogni attività di Agemont S.pA diversa da quelle indicate ai commi 2 e 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'attività di Agemont S.pA relativa alla realizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare, comprese le relative attrezzature, diversa da quella afferente al Centro di innovazione tecnologica di cui al comma 2>>;

c) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<viene confermata>> sono sostituite dalle seguenti <<e l'attività afferente al Centro di innovazione tecnologica vengono confermate>>;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

<<8 bis. Tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realtà operanti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, la stessa, nel rispetto delle istanze degli enti pubblici del territorio montano può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico a prevalente partecipazione pubblica per lo sviluppo dell'economia montana, al quale trasferire il Centro di innovazione tecnologica, anche mediante trasformazione del relativo ramo d'azienda di Agemont S.pA ai sensi dell'art. 2500-septìes del codice civile.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.0.0.2

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Moretton, Baiutti
Emendamento modificativo

Art. 3

Al comma 5, dell'articolo 3, le parole <<I soggetti indicati ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti <<Previo accordo con i soggetti indicati ai commi 1 e 2, gli stessi>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.0.0.3

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Moretton, Baiutti
Subemendamento aggiuntivo all'emendamento di pagina 1.1

Dopo il comma 3, dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993, così come inserito dall'articolo 6 bis, aggiungere il seguente:

<<3 bis. Sono atti fondamentali dell'agenzia:
a. il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;
b. il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
c. i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale e il funzionamento;
d. il regolamento per le prestazioni esterne;
e. la politica tariffaria.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.0.1

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponente: Asquini
Sub-emendamento all'emendamento 1.1

Art.6 – quater

Al nuovo articolo *5-bis* introdotto con l'articolo 6-quater, al comma 1, all'interno del testo inserito al capo II (Riorganizzazione di Promotur SpA), all'articolo *5-bis,* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:
<<7. Nell'esercitare le attività di cui al comma 4 lettere a), b) e c) del presente articolo qualora l'investimento superi complessivamente il milione di euro l'Agenzia rispetta le seguenti condizioni:
a) l'investimento è compartecipato da operatori privati o extraregionali;
b) l'investimento è accompagnato da un business plan, asseverato da un istituto finanziario, relativo ai costi di investimento e gestione, nonché alla copertura degli stessi con finanziamenti e ricavi di esercizio>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.2

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Moretton, Baiutti
Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 1.1

Al comma 2, dell'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993, così come inserito dall'articolo 6 quater, le parole <<in settori attinenti l'ambito operativo della Agenzia>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.2.1

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Moretton; Baiutti
Sub-Emendamento modificativo all'emendamento. 1.1

Art. 1

Al comma 2, dell'Art. 5 sexies della legge regionale 50/1993, come inserito nell'art. 6 quater le parole <<in relazione ai valori>> sono sostituite dalle seguanti: <<entro il tetto massimo dei valori>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.2.2

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenete: Giunta regionale
Subemendamento aggiuntivo

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 sexies come inserito dall'emendamento di pag. 1.1, dopo le parole <<degli organi>> è inserita la seguente <<amministrativi>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.3

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Moretton; Baiutti
Sub-Emendamento modificativo all'emendamento 1.1

Le lettere c) e d), del comma 2, dell'articolo 5 novies della legge regionale 50/1993, così come inserito dall'articolo 3, sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.3.1

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Moretton; Baiutti
Sub-Emendamento modificativo all'emendamento 1.1

Dopo il comma 6, dell'articolo 5 novies della legge regionale 50/1993, così come inserito nel comma 6 quater è inserito il seguente:
<<6 bis. Il piano strategico di cui al comma 2, lettera b), è trasmesso alla direzione centrale attività produttive per il parere di competenza.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.3.2

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponenti: Moretton; Baiutti
Sub-Emendamento modificativo all'emendamento. 1.1

Art. 1

AI comma 7, dell'Art. 5 novies della legge regionale 50/1993, come inserito nel comma 6 quater le parole <<il provvedimento>> sono sostituite dalle seguenti <<gli atti>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.3.3

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponente: Asquini
Subemendamento modificativo all'emendamento. 1.1

All'articolo 5 bis dell'articolo 6 quater dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:
<<7. Nell'esercitare le attività di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli impianti di valore superiore a un milione di euro destinati anche sono parzialmente al turismo invernale l'Agenzia regionale PROMOTUR procede nell'investimento esclusivamente quando:
a) l'investimento è compartecipato da operatori privati o extraregionali;
b) l'investimento è accompagnato da un business plan, asseverato da un istituto finanziario, relativo ai costi di investimento e gestione, nonchè alla copertura degli stessi con finanziamenti e ricavi i esercizio.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 15/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 101 **dd.** 15/11/2011 **e N.** 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.0.1

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

Art. 6

1. Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente capo:

<< Capo I
Razionalizzazione di Agemont SpA>>

2. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente capo:

<<Capo II
Riorganizzazione di Promotur Sp.A

Art. 6 bis
(Permuta di azioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione azionaria di proprietà della Friulia S.p.A. nella Promotur S.p.A. al valore del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato al 30 giugno 2011. Il corrispettivo è rappresentato da una quota di partecipazione detenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella stessa Friulia S.p.A., che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla medesima società all'identico valore.
2. Sono autorizzate le eventuali modifiche statutarie necessarie od opportune nelle società coinvolte dalle operazioni indicate al **comma 1**.

Art. 6 ter
(Riorganizzazione in forma di ente pubblico economico della Promotur S.p.A. costituita ai sensi della legge regionale 56/1985)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire l'ente pubblico economico di cui al Capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), come introdotto dall'articolo 3, denominato <<Agenzia Regionale Promotur>> al quale vengono attribuite a titolo gratuito le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Promotur S.p.A. in titolarità della Regione, al fine della realizzazione della successiva fusione della Promotur S.p.A. per incorporazione nell'ente pubblico economico <<Agenzia Regionale Promotur>> con applicazione della disciplina di cui agli artt. 2501 e segg. del codice civile.

EMENDAMENTO 1.1

2. Nelle more della fusione, l'ente di cui al **comma 1**, per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture ed il personale della Promotur S.p.A..
3. L'organo amministrativo di Promotur S.p.A. effettua, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi della Promotur S.p.A., nonché della consistenza del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere.

4. L'atto di ricognizione deve essere certificato dagli organi che esercitano l'attività di controllo e di revisione legale dei conti.

5. L'ente di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993, come inserito dall'articolo 3, subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Promotur S.p.A. non prima del 31 maggio 2012, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività.

6. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore della società Promotur sono confermati a favore della Agenzia che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche allo statuto della Promotur S.p.A. che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 6 quater
(Modifica alla legge regionale 50/1993)

1. Dopo il capo I della legge regionale 50/1993, è inserito il seguente:

<<Capo I bis
Agenzia Regionale Promotur

Art. 5 bis
(Agenzia Regionale Promotur)

1. E' istituita l'<<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

EMENDAMENTO 1.1

2. L'Agenzia, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Comune di Amaro ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. All'Agenzia sono attribuiti compiti di realizzazione e gestione di impianti e piste di sci, di promozione e gestione in chiave turistica e sportiva della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali che perseguono finalità affini ed in particolare con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>>, di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche.

4. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:

a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;

b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;
c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;

d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi;

e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;

f) gestione di pubblici servizi ed attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;

g) in raccordo con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, promozione del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, organizzando e gestendo specifici programmi annuali finalizzati all'utilizzo esteso e prolungato degli impianti sportivi e delle strutture disponibili sul territorio regionale;

h) rilevazione, in coordinamento con l'Agenzia TurismoFVG, dell'andamento delle dinamiche delle presenze sugli impianti di sci;

i) su richiesta degli enti territoriali o previa deliberazione della Giunta regionale, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati nei territori compresi nei poli turistici:

EMENDAMENTO 1.1

a) Forni di Sopra-Sauris
b) Piancavallo;
c) Ravascletto - Zoncolan;
d) Sella Nevea;
e) Tarvisio.

6. La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici di cui al comma 5 è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale.

Art. 5 ter
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi della Agenzia:

a) Il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Direttore generale;
d) il Collegio dei revisori contabili.

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di montagna ed è scelto in base ai requisiti di cui all'articolo 5 quinquies, comma 1, secondo periodo. La durata del suo incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile una sola volta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'ente e impartisce alla struttura organizzativa, attraverso il Direttore Generale, le opportune direttive di indirizzo sull'attività.

Art. 5 quinquies
(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di montagna e ha durata di tre anni. Il Consiglio d'Amministrazione è composto oltre al Presidente da quattro componenti scelti fiduciariamente dall'Amministrazione regionale tra soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno triennale nell'amministrazione, direzione o controllo di imprese, enti pubblici, enti privati, società pubbliche o private operanti nei settori di attività dell'Agenzia.

EMENDAMENTO 1.1

DDL N. 182
<<Razionalizzazione di Agemont SpA>>

Art. 5 quater

2. Il Consiglio di Amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e economico-patrimoniale dell'Agenzia.

3. Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia ed i regolamenti.

4. Al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di montagna, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 5 sexies
(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia e viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di montagna.

2. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo della Agenzia in enti, associazioni o società pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere in relazione ai valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 septies
(Il Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili, che dura in carica tre anni, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di montagna.

EMENDAMENTO 1.1

3. Il Collegio dei revisori contabili esercita le funzioni di controllo previste dalla vigente normativa.

4. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 5 octies
(Finanziamento dell'attività istituzionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi di cui all'articolo 5 ter, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.

Art. 5 novies
(Vigilanza e controllo)

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;

c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

d) definisce l'assetto contabile dell'Agenzia con apposito regolamento;

e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;

f) esercita attività di vigilanza e controllo.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il rendiconto generale;

b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;

c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;

d) la politica tariffaria.

EMENDAMENTO 1.1

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di montagna che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

6. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.

7. L'Agenzia adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

Art. 5 decies
(Personale dell'Agenzia Regionale Promotur)

1. L'Agenzia Regionale Promotur opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.

2. La Promotur può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.>>.

Art. 6 quinquies
(Abrogazioni)

1. All'abrogazione delle disposizioni conseguenti alla riorganizzazione di Promotur S.p.A., si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

Art. 6 sexies
(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi **dell'articolo 6 ter**, il fondo di cui all'articolo 8, commi da 114 a 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)) continua ad operare in favore del nuovo ente.

EMENDAMENTO 1.1

2. I componenti degli organi della Promotur S.p.A. possono essere nominati quali componenti degli organi dell'Agenzia Regionale Promotur di cui all'articolo 5 ter della legge regionale 50/1993, come introdotto **dall'articolo 6 quater**. Nel caso di coincidenza tra i componenti degli organi della società e quelli degli organi dell'ente, ai medesimi potrà essere riconosciuta una sola retribuzione.

3. Il Direttore generale della Agenzia Regionale Promotur di cui all'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993, come introdotto **dall'articolo 6 quater**, è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 5 novies, comma 1, lettera d), della legge regionale 50/1993, come introdotto **dall'articolo 6 quater**, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione).

5. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme e i regolamenti che si applicano agli enti e agli organismi funzionali della Regione.

Art. 6 septies
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri relativi all'operazione di cui all'articolo 6 bis, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli eventuali oneri relativi alle operazioni di cui all'articolo 5 octies, della legge regionale 50/1993, come introdotto **dall'articolo 6 quater**, fanno carico all'unità di bilancio _____ e al capitolo _____ di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Spese per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Promotur>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 15/11/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 16/11/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 101 **dd.** 15/11/2011 **e N.** 102 **dd.** 16/11/2011

EMENDAMENTO 1.1